



ORIGINALE

COMUNE DI MONTJOVET

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 / 2012

OGGETTO :

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 201 (C.D. DECRETO MONTI) CONVERTITO IN LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011 - DETERMINAZIONE IN MERITO. ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **tredecì** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati a norma di legge, si e' riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di **Prima convocazione** nelle seguenti persone:

| COGNOME e NOME | PRESENTE |
|--------------------------------------|----------|
| GHIRARDI Rinaldo Angelo - Presidente | Sì |
| STAMMENA Daniela - Vice Sindaco | Sì |
| BEVILACQUA Massimo - Consigliere | Sì |
| COUT Orfeo - Consigliere | Sì |
| DANNA Morena - Consigliere | Sì |
| GODIO Chantal - Consigliere | Sì |
| GROSJACQUES Adriano - Consigliere | Sì |
| PEAQUIN Albert - Consigliere | Sì |
| PEAQUIN Alex - Consigliere | Sì |
| PERNEL Milva - Consigliere | Sì |
| PLONER Gino - Consigliere | Sì |
| SARTEUR Vanda Pierina - Consigliere | Sì |
| SASSI Michela - Consigliere | Sì |
| SURROZ Ivo - Consigliere | Sì |
| TREVES Walter - Consigliere | Sì |
| Totale Presenti: | 15 |
| Totale Assenti: | 0 |

Partecipa alla seduta il Signor **DUFOUR Mauro (Vicario)**, Segretario Comunale.

Il Signor **GHIRARDI Rinaldo Angelo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 201 (C.D. DECRETO MONTI) CONVERTITO IN LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011 - DETERMINAZIONE IN MERITO. ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

Entra il Consigliere PEAQUIN Albert e prende parte alla discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'assenza del Segretario Comunale titolare;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 adottata il 15 giugno 2006 ad oggetto: "Approvazione regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" ed in particolare l'articolo 14 che disciplina in relazione alla figura del Vice Segretario Comunale.

RICHIAMATA la determinazione del SINDACO n. 5 del 28 dicembre 2007 per quanto concerne la nomina del Vice Segretario.

RICHIAMATA la determinazione del segretario comunale n. 404 dell'11 settembre 2002 concernente le modalità ed i limiti entro i quali il funzionario deve esplicitare le funzioni vicarie del Segretario Comunale.

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che il Vice Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione sotto il profilo della legittimità;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.07.2001 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.06.2008;

PREMESSO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha disposto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art. 13;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76% e che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- i Comuni possono altresì stabilire che:

- a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) l'aliquota dello 0,2%, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1%;

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 (art. 13 decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011), nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 (art. 13 decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011), l'aliquota di base di cui al comma 6 (art. 13 decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011), primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo 13 decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente;

SENTITO il consigliere PEAQUIN Albert che propone la riduzione dell'aliquota allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, in considerazione del fatto che il settore agricolo si trova da anni in difficoltà economica;

CON votazione unanime palesemente espressa;

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno **2012**:

ALIQUTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- l'aliquota è pari allo **0,4 per cento**;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di **euro 200** è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di conseguenza è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ALIQUTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133.

- l'aliquota è pari allo **0,1 per cento**;

ALIQUTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D.LGS 504/1992

- l'aliquota è pari allo **0,76 per cento**;

IL PRESIDENTE

GHIRARDI Rinaldo Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

DUFOUR Mauro (Vicario)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della Legge Regionale 23.08.1993 n. 73, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno **15-feb-2012** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi

Montjovet, li 15-feb-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PARISIO Dr. Ferruccio)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dal **15-feb-2012** al **29-feb-2012**.

Montjovet, li 01/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PARISIO Dr. Ferruccio)
